

(N. 1814)

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori SPITELLA, MEZZAPESA, ORLANDO, SALVI,
BERNASSOLA, VERNASCHI, MARTINI, SCOPPOLA, CAMPUS, DEL
NOCE, SAPORITO, ACCILI, BOGGIO e IANNI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 1986

Nuovo ordinamento delle istituzioni culturali italiane all'estero

ONOREVOLI SENATORI. — La rilevanza sempre crescente delle attività e delle iniziative di ordine culturale che sono esplicate o che è auspicabile siano esplicate nel mondo da parte italiana per la diffusione della lingua e della cultura italiana, sia nei confronti dei cittadini degli altri Stati, sia in appoggio e a favore degli italiani che vivono all'estero, richiede una razionalizzazione ed un potenziamento delle strutture dello Stato italiano, operanti all'estero in questo settore.

Il primo passo da compiere in tale prospettiva è una più completa ed adeguata definizione delle strutture, dei compiti e delle funzioni degli istituti italiani di cultura all'estero, del loro modo di essere all'interno dell'Amministrazione degli affari esteri e della istituzione di ruoli organici del personale direttivo di tali istituzioni, finora ret-

te invece da personale «comandato» da altre amministrazioni.

Sono note le benemeritenze acquisite dagli istituti di cultura in passato, ma è altrettanto noto che essi operano in condizioni di difficoltà e spesso di precarietà, non riuscendo ad esplicare un'attività del tutto adeguata alle esigenze del tempo presente.

Il disegno di legge che proponiamo intende dare agli istituti di cultura una struttura organica e stabile, definendone compiutamente compiti e funzioni e inserendoli, a pieno titolo, nell'ambito dell'Amministrazione degli affari esteri, nella quale, accanto alle altre carriere, si propone di istituire l'area definita culturale, in cui sono collocati i direttori, i vice direttori e gli addetti degli istituti di cultura.

La presenza di personale di ruolo nella carriera direttiva consentirà una più rigoro-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sa selezione di tale personale, da realizzare mediante concorsi, ed una stabilità, che lo porrà in grado di operare con maggiore impegno, continuità, esperienza ed attaccamento nei difficili compiti ad esso assegnati.

Il disegno di legge, nel suddividere gli istituti in due classi a seconda della loro importanza ed ubicazione, prevede che negli istituti di prima classe, accanto alla normale struttura comprensiva del personale direttivo di ruolo, possa essere istituito un comitato scientifico, presieduto da un professore ordinario delle università italiane, appositamente distaccato per almeno cinque anni, o da una personalità del mondo della cultura di grandi qualità e prestigio, per la promozione di iniziative culturali di maggiore rilievo e di alto livello scientifico, laddove è più viva e sentita l'esigenza di iniziative di tale genere.

La scelta di questa formula, frutto di una attenta valutazione, è sembrata la più idonea per conciliare le necessità di garantire

insieme l'efficiente funzionamento delle attività, per così dire, normali e lo svolgimento di iniziative di più elevato spessore culturale.

Il disegno di legge, nella normativa transitoria, affronta il problema del passaggio dall'attuale situazione, tutta contraddistinta, come si è detto, dalla presenza di personale precario, a quella stabile ed organica e lo risolve mediante l'inserimento a domanda, e attraverso prove di selezione concorsuale, dell'attuale personale direttivo nel ruolo dei direttori, vice direttori e addetti d'istituto.

Un articolo infine prevede la messa a disposizione di maggiori mezzi per l'esplicazione di attività connesse con le funzioni peculiari degli istituti, senza tuttavia affrontare altri specifici problemi, quali quelli del funzionamento delle scuole italiane all'estero, per i quali occorrerà presentare un altro apposito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

FUNZIONI E ORDINAMENTO

Art. 1.

(Funzioni del Ministero degli affari esteri)

1. Spetta al Ministero degli affari esteri, attraverso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti di cui all'articolo 2, promuovere la diffusione della cultura italiana all'estero e la cooperazione con gli altri Stati e con gli enti ed organismi internazionali.

2. Il Ministero degli affari esteri coordina le iniziative di amministrazioni pubbliche e di enti privati dirette a diffondere la conoscenza all'estero del patrimonio storico-artistico dell'Italia, ad instaurare scambi culturali con organismi stranieri pubblici e privati, a promuovere in territorio estero rassegne, esposizioni, mostre, conferenze, convegni di studio ed altre attività che illustrano il patrimonio letterario, artistico e culturale italiano e l'attuale produzione italiana in campo artistico, scientifico e tecnologico.

Art. 2.

(Istituti italiani di cultura all'estero)

1. Gli istituti italiani di cultura all'estero attendono a compiti di promozione e diffusione della lingua, della cultura, dell'arte e della scienza italiane in armonia con lo sviluppo delle relazioni bilaterali e delle iniziative di cooperazione culturale e scientifica raggiunto nello Stato di accreditamento grazie all'azione delle ambasciate e dei consolati italiani all'estero.

2. Gli istituti di cultura cooperano con analoghi organismi appartenenti ad altri Stati comunitari per la diffusione, fuori dell'Europa, degli ideali europei.

3. Gli istituti di cultura rappresentano altresì un punto di riferimento per la crescita culturale delle collettività italiane all'estero.

Art. 3.

(Modalità costitutive)

1. All'istituzione e soppressione degli istituti italiani di cultura in capitali e città estere nonché di loro eventuali sezioni o ripartizioni si provvede con decreto interministeriale dei Ministri degli affari esteri e del tesoro.

Art. 4.

(Compiti dei lettori e delle docenze di italiano)

1. I lettori e le docenze di cattedra di italiano, istituiti dal Ministero degli affari esteri presso facoltà, cattedre o dipartimenti di italiano o materie affini in università straniere all'estero, rispettivamente in seno o a capo della cattedra di italiano, provvedono all'insegnamento, alla diffusione e alla promozione della lingua, della letteratura e della cultura italiane e forniscono, specie in aree decentrate rispetto all'istituto di cultura, ogni opportuna assistenza all'istituto stesso per le sue iniziative promozionali culturali e per quelle didattiche.

2. Ove necessario, gli istituti di cultura possono avvalersi dei lettori, che non completino presso le università di accreditamento l'orario di cattedra previsto dalla normativa italiana vigente per attività culturali e didattiche presso l'istituto fino al completamento dell'orario stesso.

3. In caso di soppressione del posto di docente di cattedra e qualora non siano disponibili altri incarichi di docenza di cattedra, il personale in questione potrà essere ricollocato nei lettori ovvero, qualora rinunci, restituito ai ruoli di provenienza.

Art. 5.

*(Attività di controllo delle ambasciate
e dei consolati)*

1. Gli istituti italiani di cultura, le sezioni e ripartizioni di istituto, le cattedre ed i lettori di italiano dipendono dalle ambasciate e, a seconda dei casi, dai consolati che vigilano sui loro programmi di attività, sul loro funzionamento e sulla loro gestione.

Art. 6.

(Suddivisione in due classi degli istituti)

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli istituti di cultura sono suddivisi in due classi, denominate rispettivamente prima e seconda, sulla base dell'importanza della sede, delle riconosciute tradizioni culturali della città dove operano e dello sviluppo delle relazioni culturali tra l'Italia e i singoli Stati esteri.

Art. 7.

*(Composizione, direzione e organizzazione
degli istituti di cultura)*

1. Presso gli istituti italiani di cultura presta servizio il personale di ruolo dei profili professionali dell'area culturale del Ministero degli affari esteri, istituita con la presente legge, ed il personale a contratto di cui all'articolo 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604.

2. Alla direzione degli istituti è preposto un direttore, nominato fra i funzionari della carriera direttiva di cui all'articolo 8.

3. Negli istituti di prima classe può essere costituito un comitato scientifico con compiti di promozione culturale e coordinamento didattico-scientifico, presieduto da una personalità di cittadinanza italiana in possesso di spiccate doti culturali, ovvero da un docente universitario del ruolo dei professori ordinari con specifiche attitudi-

ni, scelto dal Ministro degli affari esteri e collocato fuori ruolo per la durata di almeno quattro anni, cui spetta il trattamento economico di missione previsto per i funzionari della carriera diplomatico-consolare del Ministero degli affari esteri.

4. I componenti del comitato scientifico, scelti tra esponenti della comunità locale, anche di origine italiana, di accertate capacità culturali, sono nominati dal Ministro degli affari esteri su proposta motivata del capo della rappresentanza diplomatica italiana competente. Le indennità di presenza spettanti per ogni seduta e le modalità di funzionamento dei comitati sono determinate dal Ministro degli affari esteri con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 8.

(Ruolo dei direttori degli istituti di cultura)

1. Nell'ordinamento del personale dell'Amministrazione degli affari esteri di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è istituita l'area culturale del personale delle istituzioni culturali italiane all'estero.

2. I relativi profili del personale degli istituti italiani di cultura all'estero saranno definiti con la procedura di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93.

3. Nel titolo II della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo il capo II è inserito il seguente:

« Capo II-bis. - *Area direttiva culturale del personale degli istituti italiani di cultura all'estero.*

Art. 117-bis. *(Funzioni)*. — 1. Agli istituti italiani di cultura all'estero sono preposti i funzionari della carriera direttiva di cui al presente capo, con le seguenti funzioni:

a) direzione del personale e organizzazione dei servizi;

b) amministrazione dei beni patrimoniali in dotazione agli istituti;

c) promozione e attuazione delle finalità istituzionali attribuite agli istituti;

d) rapporti con la rappresentanza diplomatica italiana e con gli enti culturali locali.

Art. 117-ter. (*Gradi e qualifiche, ruoli organici*). — 1. I gradi della carriera direttiva di cui al presente capo sono:

a) direttore preposto ad istituti di prima classe;

b) direttore preposto ad istituti di seconda classe;

c) vice direttore di istituto;

d) addetto di istituto.

2. Le promozioni a direttore di istituto di prima e seconda classe sono effettuate per merito assoluto tra i vice direttori di istituto.

3. Le nomine a vice direttore sono effettuate per merito assoluto fra gli addetti di istituto.

4. I ruoli organici dei singoli istituti sono stabiliti con decreto del Ministro per gli affari esteri.

Art. 117-quater. (*Accesso alla carriera*). — 1. Per l'accesso alla carriera si osservano le norme di cui all'articolo 94 ed è richiesto il diploma di laurea in lettere o in lingue e letterature straniere, ovvero in storia o in filosofia o in giurisprudenza o in scienze politiche.

2. Al concorso sono ammessi i cittadini italiani che, oltre ad avere i requisiti previsti dalle norme generali per l'accesso alle carriere della pubblica amministrazione, siano in possesso, oltre che di una delle lauree indicate al comma 1 del presente articolo, di comprovata padronanza di almeno una lingua estera fra quelle indicate nel decreto di cui al successivo comma.

3. Il Ministro degli affari esteri, con suo decreto, fissa il numero dei posti da mettere a concorso, l'eventuale riserva di posti in favore del personale dei ruoli dell'amministrazione dello Stato che abbia prestato servizio all'estero in qualità di lettore per

almeno un quadriennio, le forme delle prove, le materie d'esame, nonchè le eventuali differenziazioni in relazione a particolari specializzazioni, i criteri per la valutazione delle prove e dei titoli, la composizione delle commissioni giudicatrici, le modalità concernenti lo svolgimento del concorso, la formazione delle graduatorie ».

4. Le dotazioni organiche degli istituti italiani di cultura all'estero, compreso il personale dell'area direttiva culturale di cui al capo II-*bis* del titolo II della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come inserito dal presente articolo, sono fissate dall'annessa tabella A.

Art. 9.

(Personale in missione)

1. Il personale degli istituti italiani di cultura in servizio all'estero può essere convocato ovvero trattenuto in Italia in missione fino ad un massimo di trenta giorni per anno solare per esigenze di aggiornamento o per altre esigenze di servizio.

Art. 10.

(Movimenti del personale)

1. Il trasferimento all'estero, quello da sede a sede ed il richiamo al Ministero sono disposti con decreto del Ministro degli affari esteri per esigenze di servizio.

2. Nel trasferimento all'estero o da una sede ad un'altra all'estero si ha riguardo alle capacità professionali e alle conoscenze linguistiche del personale.

3. Il personale in servizio presso gli istituti non può rimanere all'estero per più di otto anni consecutivi e per non più di quattro anni nella stessa sede, nè essere trasferito prima che siano trascorsi tre anni.

4. Dopo ogni periodo di servizio all'estero, il periodo di servizio al Ministero non può essere inferiore a due anni nè superiore a quattro anni.

5. Per esigenze di servizio o altre gravi ragioni, il Ministro può disporre deroghe alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

TITOLO II

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 11

(Inquadramento del personale in servizio)

1. I direttori, i vice direttori e gli addetti in servizio presso gli istituti di cultura alla data di entrata in vigore della presente legge possono avanzare istanza, nel periodo di un anno dalla suddetta data, di inquadramento nei posti di direttori, vice direttori ovvero nelle qualifiche professionali organiche previste dalla legge stessa.

2. Il personale di cui al comma 1 del presente articolo, che avanzi istanza di inquadramento nelle qualifiche professionali organiche di cui al precedente articolo 8, è mantenuto in servizio all'estero fino al termine dell'anno scolastico in cui la commissione esaminatrice, di cui al successivo articolo 12, ha deliberato in merito all'istanza di inquadramento, salvo che si renda necessaria l'applicazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

3. Il personale di cui al comma 1 del presente articolo, che non avanzi istanza di inquadramento nelle qualifiche professionali organiche previste dalla presente legge o che non venga riconosciuto idoneo dalla commissione esaminatrice di cui al successivo articolo 12, potrà essere mantenuto in servizio all'estero fino ai termini massimi previsti dalla legge 25 agosto 1982, n. 604, e successive modificazioni, ed è successivamente restituito ai ruoli metropolitani.

4. All'inquadramento, in base alla tabella B allegata alla presente legge e previa apposita deliberazione di idoneità della commissione giudicatrice di cui al successivo articolo 12, provvede il Ministro degli affari esteri con decreto da emanarsi di con-

certo con il Ministro competente in relazione al ruolo di provenienza del personale in questione e con il Ministro del tesoro. Analogamente si provvede, a domanda, per il personale di cui all'articolo 63, terzo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

5. Il personale non docente delle carriere ausiliaria, esecutiva e di concetto, immesso in ruolo e mantenuto in servizio all'estero ai sensi degli articoli 14, 16 e 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604, e quello successivamente reclutato ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge continua a prestare servizio negli istituti italiani di cultura fino ai termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 12.

(Commissione esaminatrice di idoneità)

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene nominata la commissione esaminatrice delle domande di inquadramento del personale di cui al precedente articolo 11.

2. Presiede la commissione il direttore generale del personale e dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri; sono membri il vice direttore delle relazioni culturali dello stesso Ministero, altri tre funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata nonchè due direttori di istituto di cultura all'estero che non abbiano avanzato istanza di inquadramento nelle qualifiche di cui all'articolo 11 della presente legge.

Art. 13.

(Requisiti per il transito e l'inquadramento nei profili organici previsti dalla presente legge)

1. Per l'inquadramento nei profili professionali organici previsti dalla presente legge, il personale istante, oltre a possedere il titolo di studio previsto dalle norme generali ed aver bene disimpegnato le funzioni in precedenza attribuitegli all'estero nelle istituzioni scolastiche e culturali italia-

ne e straniera, deve disporre dei requisiti intellettuali e di cultura, di preparazione e di formazione individuale necessari per l'espletamento delle funzioni e dei compiti previsti dai profili professionali nei quali richiede l'inquadramento stesso.

2. La commissione esaminatrice valuterà i candidati ed esprimerà un giudizio di idoneità all'inquadramento o di inidoneità, motivandolo opportunamente:

a) tenendo conto del titolo di studio, della qualità del servizio prestato, degli incarichi svolti, della cultura, della personalità dei candidati, nonché delle eventuali pubblicazioni;

b) sottoponendoli ad un colloquio per verificare il possesso degli specifici requisiti intellettuali, linguistici e di cultura, di preparazione e di formazione individuale.

Art. 14.

(Misure per promuovere l'insegnamento della lingua italiana all'estero)

1. E' autorizzata, a decorrere dal 1987, la spesa globale di lire 18.000 milioni, dei quali 2.000 per il 1987 e 8.000 per il 1988 ed il 1989, per contributi a favore di enti, associazioni, comitati, società ed istituzioni scolastiche ed universitarie specializzate italiane, anche se con proprie filiali ed agenzie all'estero, per l'organizzazione di corsi di lingua e cultura italiana a beneficio di cittadini stranieri.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, verranno stabilite apposite norme che regoleranno:

a) il quadro generale delle iniziative per il rilancio della diffusione della lingua italiana nel mondo.

b) i requisiti che dovranno essere posseduti dagli enti, associazioni, comitati, società ed istituzioni scolastiche ed universitarie specializzate italiane di cui al precedente primo comma per potersi avvalere dei contributi ministeriali;

c) le attività di controllo da espletarsi da parte delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari che potranno avvalersi, ove possibile, degli istituti italiani di cultura;

e) le caratteristiche tecniche, metodologiche e pedagogiche dei corsi elementari, medi ed avanzati, questi ultimi con eventuali indirizzi linguistico-letterario, tecnico-scientifico o commerciale;

f) la certificazione dei corsi, unitamente alla regolamentazione dei relativi esami da sostenere presso gli istituti italiani di cultura e, ove gli istituti stessi manchino, presso o a cura delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari.

3. Con lo stesso decreto verranno altresì stabiliti i criteri per il riporto negli anni successivi al triennio delle somme eventualmente non utilizzate.

4. I contributi in denaro previsti dal presente articolo si intendono destinabili anche alla retribuzione del personale docente e non docente assunto dagli enti, associazioni, comitati, società ed istituzioni di cui al precedente comma 1, ferma restando la natura privatistica del relativo rapporto di impiego.

Art. 15.

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge 6 ottobre 1962, n. 1546, al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

2. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.

Art. 16.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in lire 3.600 milioni annui, per stipendi ed altri assegni fissi per il perso-

nale di cui alle dotazioni organiche previste nell'annessa tabella A, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1501 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

2. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in lire 2.000 milioni per l'anno 1987 e lire 8.000 milioni per gli anni 1988 e 1989, per le iniziative di cui al precedente articolo 14, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 2564 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

- 1) Dotazioni organiche generali del personale delle qualifiche professionali dell'area culturale dell'Amministrazione degli affari esteri.

QUALIFICHE FUNZIONALI

POSTI DI ORGANICO

— VIII livello

40

— VII livello

260

- 2) Dotazioni organiche generali degli istituti italiani di cultura e sezioni distaccate di istituto, comprensive dei posti coperti dal personale indicato nell'articolo 7 o in via transitoria da personale da mantenere in servizio all'estero ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 della presente legge.

FUNZIONI

POSTI DI ORGANICO

— direttori

60

— vice direttori

30

— addetti

230

TABELLA B

Qualifiche dell'ordinamento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345	Profilo	Qualifica funzionale
Direttori didattici; vice direttori degli istituti e scuole speciali statali, presidi di scuola media; vice rettori e vice direttori dei convitti e degli educandati femminili di Stato; presidi delle scuole e istituti di istruzione secondaria di secondo grado; presidi di licei artistici e degli istituti e scuole speciali statali; rettori di convitti nazionali e direttrici di educandati femminili statali; direttori di conservatori di musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e danza; personale docente dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e della accademia nazionale di danza (stipendio lordo iniziale annuo lire 7.800.000); ispettori tecnici periferici (stipendio lordo iniziale annuo lire 8.400.000).	funzionario culturale	VIII livello
Insegnanti di scuola media; vice rettori aggiunti ad esaurimento dei convitti nazionali; assistenti di licei artistici e accademie di belle arti; insegnanti di scuole di istruzione secondaria di secondo grado, di licei artistici e di istituti d'arte (stipendio lordo iniziale lire 6.800.000).	collaboratore culturale	VII livello